



Procedura per le operazioni con parti correlate

ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e ss.mm.ii.

Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A.
in data 21 dicembre 2010, con decorrenza 1 gennaio 2011
ed emendato dal Consiglio di Amministrazione
in data 21 dicembre 2015, con decorrenza 1 gennaio 2016

Indice

1. PREMESSA.....	pag. 3
2. DEFINIZIONI.....	pag. 3
3. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	pag. 8
4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	pag. 8
4.1 Disciplina delle Operazioni di Minore Rilevanza.....	pag. 8
4.2 Disciplina delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	pag. 9
4.3 Disciplina delle delibere quadro.....	pag. 10
5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA ASSEMBLEARE...	pag. 10
6. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETA' CONTROLLATE.....	pag. 10
7. CASI DI ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA.....	pag. 11
8. COMUNICAZIONI.....	pag. 12
8.1 Informazione al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi dell'art. 5 commi 1, 2 , 3 , 4, 5 , 6 del Regolamento OPC.....	pag. 12
8.2 Informazioni alla Consob sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Regolamento OPC e dell'art. 13 comma 3 lett. c).	pag. 13
8.3 Informazioni al pubblico sulle Operazioni di Minore Rilevanza ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. g) Regolamento OPC.....	pag. 13
8.4 Obblighi di comunicazione relativi alle delibere quadro ai sensi dell'art. 12 comma 2 Regolamento OPC.....	pag. 13
8.5 Informativa finanziaria sulle Operazioni con Parti Correlate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale ai sensi dell'art. 5 comma 8 del Regolamento OPC.....	pag. 13
8.6 Comunicazioni in caso di informazioni privilegiate (price sensitive) ai sensi dell'art. 6 Regolamento OPC.....	pag. 14
8.7 Obblighi di comunicazione delle Parti Correlate.....	pag. 14
9. APPLICAZIONE E REVISIONE DELLA PROCEDURA.....	pag. 15

1. PREMESSA

1.1 La presente procedura (la “Procedura”) disciplina le operazioni con Parti Correlate realizzate da Hera S.p.A. (“Hera” o la “Società”) e da società dalla stessa controllate, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “Regolamento OPC”) e successive modifiche ed integrazioni.

1.2 Con la presente Procedura si intende abrogata e sostituita la disciplina delle operazioni con parti correlate contenuta nelle Linee Guida adottate dal Consiglio di Amministrazione del 10 ottobre 2006, in ottemperanza alle previsioni del Codice di Autodisciplina.

2. DEFINIZIONI

2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato a essi di seguito attribuito, valendo il medesimo significato sia al singolare che al plurale.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”), a cui la Società ha dichiarato di aderire nella “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” ex art. 123-bis Testo Unico.

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

Controllare/Controllo: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie Società Controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo. Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, e il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo

societario, e il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) e i sindaci della società stessa.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni di merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Joint Venture: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

Operazione con Parte Correlata: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e

benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Operazioni di Importo Esiguo: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi, per ciascuna operazione euro 1.000.000.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: indica le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
 - (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- (b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;
- (c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate che: (a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria della società; e (b) sono concluse a condizioni: (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, (ii) basate su tariffe regolarmente applicate o su prezzi imposti, o (iii) corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Parte Correlata: parte correlata a una società è un soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la società, ne è Controllato, o è sottoposto a comune Controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita Controllo Congiunto sulla società:
- (b) è una società Collegata della società;
- (c) è una *Joint Venture* in cui la società è un partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della società o della

sua controllante;

- (e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuabile, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che (i) non siano controparte di una determinata operazione e (ii) non siano soggetti correlati a tale controparte e alla Società.

Società Collegata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo e il Controllo Congiunto.

Società Controllata: qualsiasi entità, di diritto italiano o estero, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

Stretto Familiare: ciascun familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei suoi rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Testo Unico: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

2.2 L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni nelle prime richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

2.3 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

3. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (di seguito "Comitato"), come costituito dal Consiglio di Amministrazione al suo interno nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento OPC, ha il compito di valutare, per quanto di competenza, le operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento OPC e di esprimere per il Consiglio di Amministrazione il parere sulle regole per la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate. Il Comitato coincide nella sua composizione con il Comitato Controllo e Rischi.

4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

4.1 Disciplina delle Operazioni di Minore Rilevanza.

- (a)** Il consiglio di amministrazione e gli organi delegati approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante del Comitato, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (b)** Il presidente/amministratore delegato assicurano che i componenti del Comitato ricevano, tempestivamente, via e-mail o fax, complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di operazioni definite standard o equivalenti, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Il presidente o l'amministratore delegato assicurano che le medesime informazioni siano trasmesse ai consiglieri e ai sindaci, via e-mail o fax almeno tre giorni prima della riunione del consiglio.
- (c)** Il Comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza.
- (d)** Il Comitato ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società. In tal caso, il Comitato deve rispettare i limiti di *budget* previsti, per ciascuna singola operazione, dal consiglio di amministrazione.
- (e)** Qualora nel consiglio di amministrazione non siedano almeno tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il parere previsto dal precedente paragrafo (a) è reso da un esperto indipendente, nominato dal presidente del consiglio di amministrazione, sentito il presidente del collegio sindacale.
- (f)** Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che approvino una Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- (g) Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale dell'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.

4.2 Disciplina delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

- (a) Il presidente/amministratore delegato assicurano che il Comitato sia coinvolto nella fase delle trattative e in quella istruttoria, attraverso la ricezione di complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza, in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo 4.1(b). Il Comitato avrà facoltà di richiedere informazioni, formulando osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Il Comitato può delegare, allo scopo, uno o più dei suoi componenti.
- (b) Il Comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.
- (c) Il Comitato ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società. In tal caso, il Comitato deve rispettare i limiti di *budget* previsti, per ciascuna singola operazione, dal consiglio di amministrazione.
- (d) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che approvino una Operazione di Maggiore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (e) Il consiglio di amministrazione delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza:
 - (i) previo motivato parere favorevole del Comitato indicato al precedente punto (b) sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; ovvero
 - (ii) col voto favorevole della maggioranza degli Amministratori Indipendenti (ferme le maggioranze comunque necessarie per l'assunzione delle deliberazioni consiliari ai sensi di legge e di statuto).
- (f) Nel caso indicato al precedente punto (e) (ii), qualora nel consiglio di amministrazione non siedano almeno tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il parere è reso da un esperto indipendente, nominato dal presidente del consiglio di amministrazione, sentito il presidente del collegio

sindacale.

4.3 Disciplina delle delibere quadro.

- (a)** Il consiglio di amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni Con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
- (b)** Nel caso indicato al precedente punto (a) e fermo quanto previsto dal seguente articolo 8.4:
 - (i) le disposizioni dei precedenti articoli 4.1 (“Disciplina delle Operazioni di Minore Rilevanza”) e 4.2 (“Disciplina delle Operazioni di Maggiore Rilevanza”) si applicano alla delibera-quadro dell’organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
 - (ii) con cadenza trimestrale, il presidente o uno degli amministratori delegati informano il consiglio di amministrazione in merito all’attuazione delle delibere-quadro;
 - (iii) le delibere quadro non potranno avere efficacia superiore ad un anno, dovranno essere riferite ad operazioni sufficientemente determinate e dovranno riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, unitamente alla motivazione circa le condizioni previste.

5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA ASSEMBLEARE.

- (a)** Quando una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell’assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni degli articoli 4.1 (“Disciplina delle Operazioni di Minore Rilevanza”) e 4.2 (“Disciplina delle Operazioni di Maggiore Rilevanza”) si applicano con riferimento all’approvazione – da parte del consiglio di amministrazione – della proposta di deliberazione da sottoporre all’assemblea.
- (b)** L’assemblea non potrà approvare una proposta di deliberazione in relazione alla quale il Comitato abbia espresso parere negativo.

6. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETA’ CONTROLLATE.

- (a)** La Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate di cui

siano parti Società Controllate e che siano preventivamente esaminate o approvate dal consiglio di amministrazione, fermo restando che quanto previsto dal successivo articolo 7 si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate di cui siano parti Società Controllate.

- (b) Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal precedente punto (a), le Società Controllate informano tempestivamente il Direttore Affari Legali e Societari della Società delle Operazioni con Parti Correlate che intendono approvare, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura.

7. CASI DI ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA.

Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:

- (a) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (b) ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Regolamento OPC, alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389 comma 3 c.c., nonché alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 c.c. relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (c) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico e alle relative operazioni esecutive;
- (d) alle Operazioni Ordinarie;
- (e) fermo quanto previsto al successivo paragrafo 8.6, alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società, ai sensi della Comunicazione Interpretativa, emessa da Consob, del 24 settembre 2010 n. DEM/10078683. La valutazione sulla significatività degli interessi verrà effettuata dalla Società sulla base di eventuali rapporti patrimoniali e/o partecipativi tra le Società Controllate o Collegate e le altre Parti Correlate della Società e nel rispetto delle procedure aziendali all'uopo stabilite; non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione, tra la Società e le Società Controllate o Collegate, di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

8. COMUNICAZIONI.

8.1 Informazione al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi dell'art. 5 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del Regolamento OPC.

- (a) In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, concluse anche per il tramite di Società Controllate, fermi restando gli obblighi informativi di cui all'art. 114, comma 1 Testo Unico, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento OPC (di seguito "**Documento Informativo**"). Tale documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del consiglio di amministrazione, ovvero, nel caso in cui il consiglio di amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
- (b) Nei casi di Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea o sottoposte all'autorizzazione della medesima, il sopra menzionato Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 7 giorni dall'approvazione da parte del consiglio di amministrazione della proposta da sottoporre all'assemblea.
- (c) La Società predispone il Documento Informativo anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza a queste ultime riferibili nella presente Procedura. In tale ipotesi, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento delle suddette soglie di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.
- (d) Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. A tal fine, le Società Controllate comunicano tempestivamente alla Direzione Centrale Legale e Societario della Società le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento OPC e dalla Procedura.
- (e) Negli stessi termini temporali previsti per la messa a disposizione del pubblico del Documento Informativo di cui ai precedenti punti, la Società mette a disposizione

del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet, il parere del Comitato e l'eventuale parere degli esperti indipendenti.

- (f) Qualora, in relazione ad una Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società debba predisporre un Documento Informativo ai sensi degli articoli 70 commi 4 e 5 ("Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura") e 71 ("Acquisizioni e cessioni") del Regolamento Emittenti, la stessa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste. In tal caso, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni di legge applicabili.

8.2 Informazioni alla Consob sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Regolamento OPC e dell'art. 13 comma 3 lett. c)

Qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca una Operazione Ordinaria agli effetti della presente Procedura, la Società comunicherà alla Consob, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione.

8.3 Informazioni al pubblico sulle Operazioni di Minore Rilevanza ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. g) Regolamento OPC.

Entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, in presenza di un parere negativo del Comitato, la Società mette a disposizione del pubblico, fermo restando quanto previsto dall'art. 114 comma 1 Testo Unico, presso la sede sociale della società e con le modalità previste nel regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

8.4 Obblighi di comunicazione relativi alle delibere quadro ai sensi dell'art. 12 comma 2 Regolamento OPC.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro di cui al precedente art. 4.3, la Società pubblica un documento informativo, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza stabilita nella presente Procedura. Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo non si applicano le disposizioni cui al precedente art. 8.1 c).

8.5 Informativa finanziaria sulle Operazioni con Parti Correlate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale ai sensi dell'art. 5 comma 8 del Regolamento OPC.

Il presidente o gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-*bis* del Testo Unico.

La Società inoltre fornirà, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale ai sensi dell'art. 154-ter, le seguenti informazioni in merito a:

- i) singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- ii) eventuali singole Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'art. 2427 secondo comma c.c., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- iii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

La Società indicherà altresì quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi siano state concluse avvalendosi dell'esclusione di cui al precedente articolo 7.

8.6 Comunicazioni in caso di informazioni privilegiate (price sensitive) ai sensi dell'art. 6 Regolamento OPC.

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114 comma 1 Testo Unico, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute le seguenti informazioni in aggiunta a quelle richieste dalla predetta norma:

- i) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- ii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- iii) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate dalla presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del documento informativo così come previsto ai sensi del precedente articolo 8 della presente Procedura;
- iv) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione ai sensi dell'art. 7 della presente Procedura;
- v) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato o dell'esperto indipendente.

8.7 Obblighi di comunicazione delle Parti Correlate.

Le Parti Correlate della Società comunicano tempestivamente alla Direzione Centrale Legale e Societario della Società le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento OPC e dalla Procedura.

9. APPLICAZIONE E REVISIONE DELLA PROCEDURA.

- 9.1** La Società applica la Procedura a far tempo dal 1° gennaio 2011.
Le modifiche alla Procedura trovano applicazione dalla data di volta in volta indicata nella relativa delibera di modifica.
- 9.2** La Società, con cadenza almeno triennale, valuta se procedere a una revisione della Procedura, tenendo conto tra l'altro delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia dimostrata dalla stessa nella prassi applicativa. La decisione di procedere a modifiche della Procedura dovrà essere assunta previo parere favorevole del Comitato.